SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 43

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 giugno 1995)

INDICE

ANGELONI: sulla situazione nella casa circondariale di Ancona (4-01232) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 1983

BALLESI: sul passaggio della gestione dei rimborsi dei crediti IVA sia annuali che trimestrali (4-02292) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze)* 1984

BETTONI BRANDANI ed altri: sul protocollo d'intesa tra il commissario straordinario dell'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (4-03853) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 1985

BRAMBILLA: sul processo di ristrutturazione dell'INPS (4-03804) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 1986

CURTO: sulla soppressione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di San Pietro Vernotico (Brindisi) (4-03058) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 1988

DIANA: sul suicidio, avvenuto il 25 luglio 1994 nella casa circondariale di Frosinone, del tossicodipendente Fabio Trotta di Ceccano (4-01151) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia)* 1988

sulla sorte dei 500 lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione straordinaria delle aziende GEPI della provincia di Frosinone (4-04598) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 1990

GERMANÀ, CORSI ZEFFIRELLI: sui danni provocati da un nubifragio abbattutosi sulla riviera ionica della Sicilia nei giorni 12 e 13 marzo 1995 (4-03676) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* 1992

GUARRA: sulla richiesta di corresponsione della pensione a favore della signora Lidia Pepicelli di Benevento (4-02986) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 1994

IMPOSIMATO: sui servizi televisivi assicurati dalla RAI ai non udenti (4-01702) (risp. OSSICINI, *ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale* 1994

IMPOSIMATO ed altri: sull'importanza dei sottotitoli delle trasmissioni televisive per i non udenti (4-01815) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1996

LAURICELLA, LORETO: sulla chiamata al servizio militare di leva per i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero (4-03614) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 1998

MANCONI: sull'affidamento della realizzazione del cosiddetto progetto «Torre AIDS» alla Con.Soni (4-03103) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità* 2000

PREIONI: sulle linee di indirizzo programmatico formulate dal Presidente del Consiglio Dini nella seduta del 23 gennaio 1995 al Senato (4-04337) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 2004

ROGNONI, DANIELE GALDI: sull'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di presentare denuncia di infortunio all'INAIL nei termini prescritti (4-03341) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 2004

TORLONTANO ed altri: sull'ex convitto maschile ENPAS di Pescara (4-03452) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 2006

VEVANTE SCIOLETTI: sulla situazione nella pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara (4-03236) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 2007

VEVANTE SCIOLETTI, LISI: sulla situazione nella pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara (4-04484) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia)* 2008

VOZZI: sul ritardo della nomina del funzionario delegato per la firma degli impegni di spesa e degli ordinativi di pagamento tratti sull'apposito capitolo (4-03821) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* 2009

ANGELONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel carcere circondariale di Ancona sono reclusi circa 200 detenuti, di cui circa 40 sono ristretti per reati gravi e quindi sottoposti a particolare disciplina ai sensi dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

che tale disciplina, secondo una interpretazione della norma diffusa con circolare di codesto Ministero, comporta la impossibilità per quei detenuti di vivere in promiscuità con gli altri, ristretti per reati meno gravi;

che per queste ragioni a quei detenuti è inibita la possibilità di esercitare alcuni diritti, che pure sono loro riconosciuti dalla legge, quali svolgere una attività lavorativa, di studio e sportiva, eccetera;

che tanto accade per i limiti di spazio e per le carenze strutturali dell'istituto di pena, che non consente ai detenuti disciplinati dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario di rimanere isolati dagli altri detenuti e nello stesso tempo di godere di diritti garantiti dalla legge;

che questa situazione si configura come una vera e propria lesione dei diritti di cittadini detenuti, a cui viene sottratta la possibilità di vivere la detenzione anche come un modo per rieducarsi alla vita collettiva secondo il dettato della Costituzione;

che va peraltro sottolineato che quanto accade provoca anche un clima di tensione che non giova ad una serena gestione del carcere,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare con urgenza perchè nel carcere circondariale di Ancona vengano ripristinate le condizioni per il pieno esercizio di ogni diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi ai detenuti, compresi quelli sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

(4-01232)

(5 agosto 1994)

RISPOSTA. - In applicazione della normativa di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario - normativa introdotta con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ha, nell'aprile del 1993, emanato una circolare che disciplina, nell'ambito degli istituti penitenziari, l'assegnazione in apposite sezioni (cosiddette ad alta sicurezza) dei detenuti cui sono stati ascritti i reati indicati nel citato articolo.

Per tale categoria di soggetti la norma presume che la determinazione a delinquere sia di tipo professionale o, quantomeno, effetto di un confronto tra i rischi e gli enormi profitti e vantaggi illecitamente perseguiti, sicchè si può dunque seriamente parlare di ravvedimento nei casi in cui vi sia un reale abbandono della scelta criminosa operata ed una fattiva collaborazione con le autorità di giustizia.

Questa differenziazione, pur non implicando un diverso regime penitenziario rispetto a quello applicato ai detenuti cosiddetti comuni (sia sotto il profilo dei diritti e dei doveri, quanto sotto quello trattamentale, sia pure con le dovute cautele) comporta, invece, l'uso di strutture edilizie sicure dal punto di vista dei dispositivi elettronici e meccanici, nonchè la predisposizione di adeguati servizi di sorveglianza.

Va considerato che l'attuale situazione di sovraffollamento può aver determinato, in alcuni istituti, l'impossibilità da parte dei detenuti di primo livello di svolgere in pieno attività trattamentali atteso che, giuste le disposizioni dianzi citate, vi è il divieto di promiscuità con detenuti di altri livelli.

Al fine di ovviare a tale inconveniente il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ha recentemente invitato i provveditori regionali a coordinare le iniziative trattamentali a favore dei detenuti e, in particolare, a garantire che siffatte opportunità siano offerte anche a coloro i quali si trovano ristretti in circuiti di primo livello.

Pertanto, con riferimento alla situazione della casa circondariale di Ancona, presso la quale risultano detenute - alla data del 30 aprile 1995 - 248 persone, di cui 27 presso la sezione ad «alta sicurezza», la direzione di quel carcere ha assicurato che a quest'ultimi - compatibilmente con il succitato stato di sovraffollamento che caratterizza tutti gli istituti di pena del paese - è consentito di partecipare ad un corso di scuola elementare e, come per la restante popolazione ivi detenuta, allo svolgimento di attività in comune, sia nelle camerate, sia mediante la fruizione di spazi destinati alla socialità, tra cui il campo sportivo.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(24 giugno 1995)

BALLESI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il passaggio della gestione dei rimborsi dei crediti IVA sia annuali che trimestrali, per il tramite della contabilità separata al conto fiscale, ha ingenerato ulteriori ritardi nella loro effettuazione;

che con l'entrata in funzione del conto fiscale i termini dei rimborsi si sono allungati notevolmente:

perchè il concessionario deve attendere 40 giorni dalla notifica della lista da parte dell'ufficio IVA prima di procedere al rimborso;

perchè anche dopo il decorso di tale termine il credito potrebbe non essere rimborsato immediatamente per mancanza di fondi,

si chiede di conoscere se non si intenda promuovere una modifica del comma 4 dell'articolo 20 del decreto 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il regolamento di attuazione dell'istituzione del conto fiscale, nel senso di prevedere che il concessionario possa disporre l'erogazione dei rimborsi a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'ufficio tributario.

(4-02292)

(17 novembre 1994)

RISPOSTA. - *L'atto parlamentare formulato dall'onorevole interrogante* tende a conoscere gli intendimenti di questa amministrazione circa una eventuale modifica del comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (concernente il regolamento di attuazione del conto fiscale), atteso che, allo stato, l'erogazione dei rimborsi, da parte del concessionario, avviene in tempi eccessivamente lunghi.

Al riguardo si rileva che questo Dicastero sta valutando l'opportunità di procedere ad una modifica della disposizione normativa in questione nel senso di ridurre a circa 10 giorni il termine entro il quale il concessionario deve provvedere all'erogazione dei rimborsi disposti dagli uffici tributari.

Tale termine, indubbiamente più breve, si ritiene, comunque, necessario affinchè il concessionario effettui l'accreditamento delle somme sulla banca designata dal contribuente.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(20 giugno 1995)

BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che con determinazione n. 3312 dell'11 maggio 1994 il commissario straordinario dell'INPS ha approvato il protocollo d'intesa con la FNOMCEO, sentiti i sindacati rappresentativi del settore, per il rinnovo della disciplina dei rapporti tra l'istituto e i medici iscritti nelle liste INPS per le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per malattia;

che la riorganizzazione di questo settore costituisce per l'INPS un investimento importante per ottenere risultati positivi al fine di combattere gli abusi dell'assenteismo sul posto di lavoro, oltre a costituire un apprezzabile impegno professionale per i medici impegnati a tal fine;

che in ottemperanza all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione dell'INPS, deve emanare apposito decreto interministeriale finalizzato alla disciplina delle visite mediche e al controllo da parte dell'INPS,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di emanare nel più breve tempo possibile l'apposito decreto interministeriale di cui sopra, vista l'urgenza di andare ad una regolamentazione puntuale di questo delicato settore nell'interesse delle istituzioni preposte e dal momento che è trascorso quasi un anno dalla determinazione del commissario straordinario dell'INPS.

(4-03853)

(20 marzo 1995)

RISPOSTA. - La questione sollevata nel documento parlamentare si trova in fase di avanzata definizione presso il Ministero.

Al riguardo occorre precisare, in via preliminare, che l'INPS con determinazione commissariale n. 3312 dell'11 maggio 1994 ha approvato un protocollo d'intesa, concordato con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, di regolamentazione dei rapporti tra l'Istituto e i medici iscritti nelle liste INPS, per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.

Sull'argomento è stata svolta una intensa attività concertativa tra i Ministeri del lavoro, della sanità e del tesoro ed il collegio dei sindaci dell'INPS, finalizzata ad enucleare dal protocollo d'intesa i punti da inserire nell'emanando decreto ministeriale inteso a modificare la preesistente normativa (decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successive integrazioni).

Completata questa prima fase, si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo avviso del Ministero della sanità, al fine di avviare la procedura per l'emanazione del provvedimento.

Com'è noto l'*iter* procedurale prevede, oltre al concerto del Ministero della sanità, che siano sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'INPS (articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(21 giugno 1995)

BRAMBILLA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che alla fine del periodo contributivo, quantificato dalla legislazione di riferimento, ogni lavoratore ha il diritto di veder liquidata e riscossa la propria pensione;

che più volte l'INPS ha dichiarato ufficialmente di essere in grado di liquidare le diverse posizioni contributive in un lasso di tempo di tre mesi;

che nella fattispecie l'interrogante è venuto a conoscenza che il signor Giancarlo Locatelli, nato a Genova il 23 maggio 1941 ed ivi residente in via Berliot 8, ha inoltrato il giorno 11 luglio 1994 presso la sede INPS della propria città la domanda di pensionamento a fronte di un versamento quarantennale di contributi nella sua qualità di lavoratore dipendente presso diverse aziende;

che nonostante sia stata regolarmente fornita ogni tipo di documentazione necessaria a tutt'oggi l'INPS non ha nè assicurato nè tanto meno liquidato al contribuente in oggetto alcuna rendita,

si chiede di sapere:

se la circostanza sopra descritta corrisponda al vero e, qualora lo fosse, quali cause determinino tale inspiegabile ritardo;

se il processo di ristrutturazione dell'INPS possa portare per il futuro ad un sistema di liquidazione che consenta agli assicurati di poter godere, già alla fine del periodo contributivo, della rendita spettante.

(4-03804)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste formulate dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare presentato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha reso noto quanto segue.

Il signor Locatelli è titolare di pensione di invalidità IO 3135280 dal febbraio 1965.

In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 638 del 1983, l'erogazione della pensione è stata sospesa dall'aprile 1984 in quanto l'interessato svolgeva attività lavorativa e i suoi redditi erano superiori a tre volte il trattamento minimo.

A seguito di cessazione dell'attvità lavorativa, avvenuta in data 30 giugno 1994, il suddetto signor Locatelli presentava tramite il patronato ITAL-UIL domanda di supplemento di pensione in base ai contributi versati successivamente alla data di decorrenza della pensione e domanda di ripristino della pensione IO dal 1° gennaio 1994, allegando dichiarazione reddituale, essenziale per valutare la sussistenza dei requisiti per il ripristino stesso.

Poichè l'interessato dichiarava per il 1994 un reddito di lire 23.838.000, superiore al limite massimo stabilito per lo stesso anno (lire 23.491.650), si provvedeva, quindi, a comunicargli che il ripristino della pensione poteva essere effettuato solo con decorrenza gennaio 1995.

Ai primi di marzo 1995, in occasione di ulteriori richieste di precisazione da parte del patronato, l'ufficio gestioni pensioni della sede INPS di Genova rilevava che il reddito dichiarato dal signor Locatelli era errato, in quanto dal reddito lordo non erano state detratte le trattenute previdenziali e assistenziali a carico del pensionato, pari al 9,69 per cento.

Riducendosi, pertanto, il reddito influente per il 1994 a lire 21.528.098, si è determinato il requisito reddituale per il ripristino della pensione dal gennaio 1994, comunicato all'interessato dalla sede INPS di Genova il 21 marzo 1995.

La sede medesima ha provveduto anche alla liquidazione del supplemento di pensione che produrrà i suoi effetti dal 1° giugno 1995.

Per quanto riguarda i miglioramenti del sistema di liquidazione delle pensioni conseguenti dal processo di ristrutturazione in atto nell'Istituto, si fa presente che è in corso di avanzata realizzazione un progetto denominato «Pensione insieme».

Con tale iniziativa l'INPS si propone l'obiettivo di ricomporre in un unico processo i servizi attualmente offerti in materia di estratto conto e pensioni, attraverso interventi organizzativi e tecnologici volti a una ridefinizione delle procedure in funzione della gestione del cliente e non più della singola prestazione, al fine di consentire l'immediato e automatico utilizzo dei dati contenuti nei conti assicurativi e la liquidazione della prestazione in tempo reale.

La gestione coordinata di tutte le attività propedeutiche alla liquidazione della pensione e il momento della consegna della certificazione attestante lo *status* di pensionato, permetterà anche di fornire un effettivo servizio in termini di consulenza con un ulteriore salto di qualità per l'Istituto.

Nel processo di ristrutturazione in atto sarà data attuazione a tutti gli interventi necessari per prevenire casi di disservizio dovuti,

nella maggior parte dei casi, a situazioni di occasionale disfunzionalità locale e quindi difficilmente prevedibili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(21 giugno 1995)

CURTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che a tutto il 31 dicembre 1993 San Pietro Vernotico (Brindisi) era sede di ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione con servizi riguardanti l'utenza dei comuni di Torchiarolo, Cellino San Marco, Sandonaci e San Pancrazio Salentino;

considerato che ad oggi invece siffatta sede non è più operativa con la conseguenza che l'utenza di queste cittadine è costretta a raggiungere Brindisi per gli adempimenti relativi;

rilevato che tale situazione appare assurda in virtù dell'elevato numero dell'utenza stessa e della relativa dislocazione territoriale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda adoperarsi per ripristinare tale servizio a San Pietro Vernotico con le relative positive conseguenze su tutte le popolazioni interessate.

(4-03058)

(2 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In relazione al contenuto dell'interrogazione parlamentare, si fa presente che presso il comune di San Pietro Vernotico è operante una sezione decentrata facente capo alla circoscrizione di Brindisi.

In tale struttura sono regolarmente espletate tutte le attività connesse ai servizi dell'impiego e del collocamento.

Non appaiono fondate, pertanto, le preoccupazioni manifestate dall'onorevole interrogante in ordine alla presunta soppressione della sede periferica del Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(21 giugno 1995)

DIANA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella casa circondariale di Frosinone, il 25 luglio 1994, un giovane tossicodipendente di Ceccano (Frosinone), Fabio Trotta, detenuto per rapina, si è suicidato per asfissia infilando la testa in un sacchetto di plastica riempito con il gas della bomboletta da cucina in dotazione nelle celle del carcere;

che Fabio Trotta da tempo soffriva di crisi depressive, tanto che lo psichiatra che lo aveva in cura gli aveva diagnosticato un preoccupante «abbassamento del sistema di protezione» ed aveva più volte tentato il suicidio; tesi questa resa veritiera dall'esame autoptico che, secondo quando riferito dalla stampa, avrebbe evidenziato la presenza di cicatrici ai polsi;

che questo tragico gesto si pensa abbia avuto origine da una mancata scarcerazione in seguito ad una domanda che il Trotta avrebbe presentato al Servizio tossicodipendenti di Ceccano per l'affidamento ad un piano di recupero;

considerata l'evidente carenza di personale e, conseguentemente, di misure di sorveglianza adeguate e possibili (nei confronti di persone affette da crisi depressive conclamate) in cui versa il carcere italiano, causa soprattutto il sovraffollamento del personale detenuto e le carenze negli organici del personale di sorveglianza e custodia,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in seguito a questo grave episodio purtroppo non isolato nel sistema carcerario italiano, affinchè si possa ricondurre il sistema medesimo alla sua funzione rieducativa e riabilitativa del detenuto ed al fine di interrompere, una volta per tutte, la tragica sequela di suicidi e di atti autolesivi posti in essere da detenuti, in gran parte in attesa di giudizio e talora affetti da gravi e conclamate patologie.

(4-01151)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. - Dalle indagini processuali svolte dall'autorità giudiziaria di Frosinone a seguito del suicidio del detenuto Fabio Trotta, avvenuto il 26 luglio 1994 nell'istituto di quella città, non sono emerse responsabilità di carattere penale.

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica.

Anche dalle risultanze della visita ispettiva disposta presso la casa circondariale di Frosinone a seguito del suicidio del Trotta non sono emerse responsabilità a carico degli operatori penitenziari.

La sopra citata relazione ispettiva ha altresì evidenziato che il Trotta, di personalità complessa, è stato colto da un improvviso senso di frustrazione che ha sopraffatto la sua fragilità psicologica.

Il detenuto, approfittando della temporanea assenza del suo compagno di stanza, si è chiuso nel bagno ed ha attuato il suo proposito suicida infilandosi in testa, dopo averlo annodato attorno al collo con la cinta dell'accappatoio, un sacchetto di plastica all'interno del quale aveva inserito il fornelletto in dotazione con la bombola del gas aperta.

Si assicura, infine, che il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, al fine di tutelare la vita e l'incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati, nonchè di prevenire il verificarsi di episodi relativi ad atti autolesionistici ed autosoppressivi, ha richiamato in più di una occasione i direttori degli istituti di pena ad una più scrupolosa ed

attenta osservanza delle disposizioni all'uopo ripartite con circolari ministeriali, ed ha invitato gli stessi a voler predisporre tutte le necessarie e possibili misure di vigilanza soprattutto nei confronti di una certa tipologia di detenuti (soggetti alla prima esperienza detentiva, soggetti posti in isolamento, soggetti a rischio dal punto di vista delle condizioni psico-fisiche), per scongiurare - attraverso l'immediato intervento del personale di polizia penitenziaria - ogni tentativo di suicidio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(24 giugno 1995)

DIANA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che grande preoccupazione desta la situazione dei cinquecento lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione straordinaria delle aziende GEPI della provincia di Frosinone che, qualora non venisse reiterato da parte del Governo il decreto-legge n. 105 del 1995 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito (decreto non ancora convertito e quindi prossimo alla scadenza) si troverebbero improvvisamente senza i sussidi di cui hanno beneficiato sino ad ora, con ulteriore aggravio della situazione di estrema precarietà soprattutto per le famiglie monoreddito;

che, infatti, il decreto-legge n. 105 del 1995 che reitera il precedente decreto-legge n. 31 del 1995 mira a differenziare le posizioni dei dipendenti della GEPI e dell'Insar al fine di non disperdere, per quei dipendenti che avessero esaurito ogni protezione, le capacità occupazionali allestite da detti organismi ma ancora non poste in essere;

che tale decreto, inoltre, apporta un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria, correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità, consentendo altresì ai soggetti non più legati da un rapporto di dipendenza con la GEPI di non fuoriuscire del tutto dall'ambito dell'organizzazione per rioccupazione o utilizzazione in lavori socialmente utili, cui la stessa GEPI è funzionalmente predisposta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prodigarsi per la reiterazione del succitato decreto-legge giacchè, in mancanza, sarebbero molto gravi i danni per tante famiglie gravitanti su un'area territoriale già colpita da fenomeni di crisi profonda.

(4-04598)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. - La gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce una delle priorità che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di disoccupati di lunga durata, per i quali sono scaduti o vengono a scadenza i trattamenti di sostegno al reddito.

Il decreto-legge n. 674 del 1994, dando iniziale attuazione all'intesa tra Governo e parti sociali del 18 novembre 1994, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno.

In considerazione della cessazione dei suddetti trattamenti e nella logica di un superamento del sistema delle mere proroghe degli stessi a contenuto essenzialmente assistenziale, nel decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni diverse, si definiva, peraltro, un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria (correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità).

Il decreto-legge n. 31 del 1995 è stato poi reiterato con il decreto-legge n. 105 del 1995.

Per quanto riguarda gli accordi del 18 novembre 1994 ed il successivo accordo del 14 febbraio 1995, relativi ai lavoratori in uscita dalla mobilità nel 1994 ed ai lavoratori in carica delle società non operative della GEPI, dell'INSAR e della Nova, si fa presente quanto segue.

Le modifiche coerenti con l'accordo del 14 febbraio 1995 sono state apportate con il decreto-legge n. 105 del 1995 in sede di reiterazione del decreto-legge n. 31 del 1995.

Ad oggi, a fronte di 11.645 lavoratori delle società non operative della GEPI, risultano impegnati in lavori socialmente utili 8.400 unità, di cui 2.200 presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e 4.200 presso gli enti locali.

La GEPI ha, inoltre, predisposto un'azione formativa di orientamento per l'utilizzo in lavori socialmente utili degli stessi lavoratori.

I lavoratori della Nova risultano tutti impegnati in lavori socialmente utili.

Per 3.000 lavoratori dell'INSAR sono stati promossi - anche in base all'attivazione della stessa Insar presso gli enti locali - ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, progetti di lavoro socialmente utili.

Per i lavoratori cessati dalla mobilità risultano inoltre approvati in sede locale, ad oggi, progetti per circa 20.000 unità.

Per la realizzazione degli interventi delineati è stata costituita una apposita *task-force* a livello centrale, che opera in stretta connessione con il comitato per l'occupazione, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in coordinamento con analoghe strutture costituite in ogni sede regionale.

Va inoltre ricordato che sono state emanate numerose circolari dirette a facilitare il lavoro delle strutture periferiche, invitate, fra l'altro, a sottoporre i progetti di lavori socialmente utili all'approvazione delle commissioni regionali per l'impiego, anche in attesa delle necessarie ed ulteriori autorizzazioni amministrative; ciò al fine di accelerare le procedure.

Si sta poi sviluppando una intensa e proficua azione di promozione nei confronti delle amministrazioni centrali, che dovrebbe portare in brevissimo tempo a definire convenzioni-quadro con il Ministero per i beni culturali e ambientali (si tratta della quarta convenzione con

questo Ministero), con i Ministeri dell'ambiente e di grazia e giustizia, nonchè con i comuni di Roma e Napoli e con altri.

Si fa presente, infine, che il decreto-legge n. 232 del 1995, mentre prefigura una manovra su base pluriennale per i lavori socialmente utili, da una parte rende possibile il completamento di progetti per i 54.000 lavoratori di cui al decreto-legge n. 105 del 1995, e dall'altra parte apre una possibilità di avviare analoghe iniziative per ulteriori lavoratori, i cui trattamenti siano venuti a scadere nel 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(26 giugno 1995)

GERMANÀ, CORSI ZEFFIRELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che un nubifragio si è abbattuto sulla riviera ionica della Sicilia, causando la morte di alcune persone, ingenti danni all'agricoltura, a capannoni di piccole industrie, ad artigiani, alla viabilità ferroviaria e stradale;

che permangono seri pericoli di smottamenti e crolli,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti si siano adottati al fine di recare i primi soccorsi alle persone colpite da questo disastro e alle strutture gravemente danneggiate;

quali provvedimenti si intenda assumere per riportare la situazione alla normalità e per permettere una immediata e rapida ripresa delle attività produttive, per ripristinare la viabilità e le infrastrutture danneggiate;

quali misure preventive si ritenga necessario adottare per contenere i danni provocati da eventi atmosferici di tale portata;

se non si ritenga opportuno e necessario dichiarare lo stato di calamità naturale per i comuni interessati.

(4-03676)

(14 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in base a delega della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

In merito agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 12 e 13 marzo 1995 nella parte orientale della Sicilia e nella costa ionica della Calabria, colpendo, in particolare, le province di Catania e di Reggio Calabria, si è riferito ampiamente nella seduta della Camera del 17 marzo 1995 rispondendo con urgenza alle numerose interrogazioni presentate sui fatti accaduti.

Nell'occasione, si è evidenziato in maniera specifica e dettagliata la cronologia degli eventi, ponendo in risalto la tempestività con cui si è mosso il Dipartimento della protezione civile nell'azione di allertamento delle componenti interessate (prefetture e comuni) nonchè delle strutture operative all'uopo necessarie (vigili del fuoco, Esercito, eccetera) per fronteggiare l'evento.

Data la particolare situazione che veniva segnalata dalle prefetture locali, lo stesso capo del Dipartimento si recava in loco per rendersi direttamente conto dell'accaduto e ai fini di effettuare un più incisivo collegamento e raccordo tra le autorità locali competenti (prefetti e sindaci).

Come si è sopra detto, le province maggiormente colpite sono state quelle di Catania e di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Catania, è stato precisato, in tempi brevi, dalla stessa prefettura il numero dei comuni sinistrati con i relativi danni nei vari settori produttivi, (agricoltura, commercio, artigianato) nelle opere pubbliche, nei servizi pubblici, nella rete viaria e fognaria, stradale e autostradale.

In merito alla valutazione dei predetti danni, sia i tecnici del Dipartimento che quelli del Genio civile della regione sono stati d'accordo nell'ipotizzare che l'evento alluvionale accaduto sia stato determinato da diversi fattori (torrenti intubati nei tratti urbani, scarsa manutenzione e pulizia degli alvei dei torrenti stessi, precipitazioni al di sopra della media stagionale, concomitanza di mareggiate nel litorale di estuario dei torrenti medesimi) che, interagendo tra di loro, hanno causato un apporto idrico, nell'area urbanizzata dei comuni, particolarmente critico per violenza, dimensione e quantità di materiale solido, che ha interessato le sezioni del deflusso al mare delle acque.

L'evento, anche se si è presentato in maniera violenta, si è potuto trasformare in tragedia a causa, sopratutto, del degrado esistente sul territorio e delle numerose inadempienze delle normative in materia di difesa del suolo e delle acque.

Si fa presente, inoltre, che lo stesso evento, pur di notevole entità, è stato limitato e circoscritto territorialmente. Pertanto, esso non può essere assimilato alla tipologia degli eventi individuati dall'articolo 2, punto 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992 (calamità naturali o catastrofi), per i quali l'articolo 5 della stessa legge prevede la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario per il coordinamento della protezione civile.

Allo stato della legislazione vigente, qualora ci si trovi di fronte a fenomeni gravi, ma rientranti nelle tipologie definite dalle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo 2, punto 1, della legge n. 225 del 1992, come nel caso in esame, è possibile effettuare la dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della legge n. 234 del 1954, e successive modificazioni (connessione provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane), da parte del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria e ai sensi della legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà per il comparto agricolo) da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali su segnalazione delle prefetture e degli enti locali interessati.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Governo, si fa presente che in data 18 aprile 1995, è stata emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri l'ordinanza n. 2403 (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1995, n. 95), con la quale è stata assegnata al prefetto di Catania la somma di lire 9 miliardi per far fronte agli interventi urgenti conseguenti all'evento.

L'ordinanza specifica in dettaglio le opere che dovranno essere effettuate nei comuni della provincia maggiormente colpiti dall'alluvione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
BARBERI

(23 giugno 1995)

GUARRA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare affinchè sia corrisposta la pensione alla signora Lidia Pepicelli, nata a Benevento il 27 aprile 1929, già dipendente della USL n. 5 della Campania, il cui rapporto di lavoro è cessato il 27 aprile 1989 e che incomprensibilmente ancora non percepisce la pensione stessa.

(4-02986)

(30 gennaio 1995)

RISPOSTA. - L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha reso noto che con decreto del 3 giugno 1994 è stato conferito il trattamento di pensione definitiva in favore della signora Lidia Pepiciello.

Il suddetto decreto è stato inviato al comune di Benevento per la successiva notifica all'interessata, nonchè alla locale direzione provinciale del Tesoro, per il pagamento, in data 25 agosto 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(26 giugno 1995)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, stabilisce il diritto di ogni cittadino all'informazione e alla comunicazione, diritto che è spesso violato;

che, infatti, mentre i normodotati possono usufruire di tali servizi, i non udenti possono usufruire di un notiziario *flash* su RAI Uno - dalle ore 8,30 alle ore 8.35 - per il quale funziona la finestra con l'interprete e di un altro notiziario su Rete 4 dalle ore 11,30 alle ore 11,35, con l'uso dello stesso supporto televisivo;

che dieci minuti giornalieri di informazione rappresentano poca cosa rispetto alle 6 ore giornaliere di cui usufruiscono gli udenti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di dare piena attuazione all'articolo 28 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

(4-01702)

(11 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con nota del 15 maggio 1995, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha rappresentato che la RAI ha comunicato di aver assicurato, fino a questo momento, un valido servizio per i non udenti attraverso Televideo il quale trasmette ogni giorno oltre 300 pagine di informazione giornalistica ed oltre 800 pagine di informazione di servizio, di notizie utili e rubriche di vario genere, per un totale che supera le 40 ore settimanali di programmi sottotitolati.

La medesima RAI ha, altresì, precisato che i sottotitoli coprono una vasta gamma di programmi, da quelli di intrattenimento ai documentari culturali e scientifici e ad alcuni programmi di informazione; una particolare attenzione viene dedicata ai programmi per bambini, per i quali è stato realizzato un sistema di sottotitoli semplificati, studiato in collaborazione con specialisti di più discipline.

Sempre per i bambini, Televideo ha curato, in collaborazione con la Walt Disney, la sottotitolazione di alcune videocassette dei film di animazione più belli della Walt Disney stessa, tanto che negli ultimi tempi Televideo ha ricevuto numerose richieste da parte di scuole, istituzioni, logopedisti, oltre naturalmente alle famiglie, per ampliare l'offerta delle videocassette sottotitolate, ritenute una fonte utilissima di didattica.

La RAI ha, inoltre, precisato che i sottotitoli non sono l'unica offerta di Televideo per i non udenti, in quanto alcune pagine sono specificamente dedicate a loro: dalle schede con le sintesi dei programmi sottotitolati alle notizie di interesse generale che riguardano il mondo dei sordi, la loro vita di relazione sociale (e in particolare di quella sportiva), a «speciali» dedicati al mondo del lavoro, della scuola, eccetera.

Televideo lavora da tempo alla sottotitolazione dei programmi in diretta, con particolare riferimento ai telegiornali e larga parte della sperimentazione è già stata compiuta.

Eventuali carenze in tale ambito potranno, tuttavia, essere superate alla luce dei criteri e degli obblighi del «contratto di servizio» che, in base a quanto stabilito dalla convenzione attualmente in vigore, sarà prossimamente stipulato con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e che prevederà le modalità di attuazione e di sviluppo degli interventi previsti in proposito.

Per quanto concerne, inoltre, la materia relativa alle garanzie sui temi dell'informazione e della comunicazione, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riferito dell'elaborazione, nell'ambito del «*Summit* sulla solidarietà» conclusosi qualche mese fa, di un documento presentato al Presidente

della Repubblica che contiene impegni e propositi dal mondo del volontariato da realizzare con il coinvolgimento delle istituzioni.

Si può, quindi, affermare che le esigenze a cui fa riferimento l'interrogazione trovano già talune significative risposte; si ritiene tuttavia necessario sottolineare che tutte le iniziative in favore delle persone con *handicap*, ed in particolare di quelle previste dalla legge n. 104 del 1992, devono essere promosse in modo sempre più esteso ed incisivo; non si mancherà, quindi, di adoperarsi nelle sedi competenti affinchè sia costantemente attuata con tutti i mezzi possibili una piena integrazione dei non udenti nel mondo dell'informazione e della comunicazione.

Il Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale
OSSICINI

(19 giugno 1995)

IMPOSIMATO, CORVINO, SICA, BETTONI BRANDANI, VALLETTA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che i sottotitoli delle trasmissioni televisive sono importantissimi per i sordi, i quali non possono comprendere i suoni televisivi anche portando gli apparecchi acustici; i sordi infatti quando portano le protesi acustiche percepiscono i suoni solo come rumori, cioè non riescono ad identificare i suoni come parole e frasi strutturate; essi possono leggere i movimenti labiali ma ciò diventa un po' impratico quando si guardano le persone nei televisori. Uno dei motivi è la mancanza della corrispondenza simultanea dei movimenti labiali con i suoni pronunciati; per i sordi leggere le labbra direttamente da una persona (in carne e ossa!) è ben diverso dal guardarlo tramite un televisore;

che i sottotitoli si rivelano utili anche agli anziani, o a coloro che sentono male; spesso infatti essi leggono i sottotitoli quando non capiscono bene; per esempio, una voce accompagnata da suoni diversi come la musica, il rumore di una macchina, eccetera, è più chiaramente comprensibile;

che la TV, a differenza dei giornali e degli altri *mass-media*, possiede l'importantissima interattività fra immagine e testo vocale, cosa che permette l'apprendimento più immediato e veloce dei fatti esposti nonchè la maggiore efficacia nel creare l'impressione; inoltre è lo strumento più adatto ad esporre direttamente dibattiti, interviste e colloqui; uno dei motivi principali è la presenza di espressioni facciali e mimiche;

che attualmente (ottobre 1994) sono sottotitolati quasi prevalentemente le trasmissioni di genere divertimento mentre lo sono poco quelle culturali ed infine per niente quelle informative; il discorso vale per tutti i canali eccetto per Retequattro che sottotitola il Tg solo una volta al giorno;

che la RAI sottotitola i documentari ma quasi esclusivamente quelli di Piero Angela e di Celli (che trasmette «Nel regno degli animali»); il numero delle trasmissioni di genere divertimento sottotitolate

dalla RAI raggiunge nella norma le 3 al giorno (due telefilm della durata minore dell'ora come «Beautiful» e «Quantum Leap» ed un film della durata di circa due ore);

che a differenza dell'Italia, per fare un confronto, la BBC, rete inglese, arriva a sottotitolare quasi tutte le trasmissioni anche di genere informativo (cioè i Tg); diversi Tg vengono sottotitolati dalla BBC in maniera tale da poter essere seguiti da coloro che hanno diversi orari di ascolto;

che in generale non si dovrebbe omettere il servizio sui programmi di genere informativo! Anche le trasmissioni straordinarie non dovrebbero essere dimenticate! Queste sarebbero i Tg flash che divulgano gli eventi importanti del momento (come è successo durante la guerra del Golfo), oppure i documentari - rari - di divulgazione scientifica (come un'intervista sul progetto di fusione nucleare Jet). Sarebbe frustrante perderli: essi non vengono riportati direttamente sui giornali! Per rendere più fruttuosi i sottotitoli, le trasmissioni istruttive dovrebbero avere la priorità senza dover tralasciare i divertimenti;

che infine sarebbe una grande utilità per i sordi trovare un aumento di frequenze di trasmissioni sottotitolate, mentre per un normoudente è come se tutti i programmi fossero già tutti sottotitolati;

che in Inghilterra la televisione ha quasi sempre il servizio in funzione; il fatto che la BBC ci riesca dimostra che è possibile arrivare ad un'alta percentuale di trasmissioni sottotitolate; sono sufficienti la volontà e le competenze tecniche per risolvere il problema;

che il 1° settembre 1993 il govane Niccolò Disperati, sordo sin dalla nascita, scrisse alla presidenza della RAI per sollecitare la diffusione di programmi sottotitolati, specialmente quelli culturali. Senonchè la divisione Televideo della RAI rispondeva in modo evasivo e non del tutto rispondente al vero, affermando, tra l'altro, che il livello italiano di sottotitolazione sarebbe vicino a quello delle principali reti europee tra cui l'Inghilterra, cosa non rispondente al vero poichè, mentre la TV in Inghilterra sottotitola quasi tutti i programmi informativi tutti giorni, la RAI non lo fa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per realizzare la sottotitolazione di tutti i programmi culturali e di genere informativo, comprese le trasmissioni straordinarie;

se non ritengano di promuovere una programmazione accelerata di trasmissioni per i non udenti.

(4-01815)

(19 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI - interessata in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato di aver assicurato, fino a questo momento, un valido servizio per i non udenti attraverso Televideo il quale trasmette ogni giorno oltre 300 pagine di informazione giornalistica ed oltre 800 pagine di informazione di servizio, di notizie utili e rubriche di vario genere, per un totale che supera le 40 ore settimanali di programmi sottotitolati.

La medesima RAI ha, altresì, precisato che i sottotitoli coprono una vasta gamma di programmi, da quelli d'intrattenimento ai documentari culturali e scientifici e ad alcuni programmi d'informazione; una particolare attenzione viene dedicata ai programmi per i bambini, per i quali è stato realizzato un sistema di sottotitoli semplificati, studiati in collaborazione con specialisti di più discipline.

Sempre per i bambini Televideo ha curato, in collaborazione con la Walt Disney, la sottotitolazione di alcune videocassette dei film di animazione più belli della Walt Disney stessa, tanto che negli ultimi tempi Televideo ha ricevuto numerose richieste da parte di scuole, istituzioni, logopedisti, nonchè da parte di famiglie per ampliare l'offerta delle videocassette sottotitolate, ritenute una fonte utilissima di didattica.

La RAI ha, inoltre, precisato che i sottotitoli non sono l'unica offerta di Televideo per i non udenti, in quanto alcune pagine sono specificamente dedicate a loro: dalle schede con le sintesi dei programmi sottotitolati alle notizie d'interesse generale che riguardano il mondo dei sordi, la loro vita di relazione sociale (e in particolare di quella sportiva), a «speciali» dedicati al mondo del lavoro, della scuola, eccetera.

Televideo lavora da tempo alla sottotitolazione dei programmi in diretta, con particolare riferimento ai telegiornali e larga parte della sperimentazione è già stata compiuta.

Le eventuali carenze in tale ambito potranno, tuttavia, essere superate alla luce dei criteri e degli obblighi del «contratto di servizio» che, in base a quanto stabilito dalla convenzione attualmente in vigore, sarà prossimamente stipulato tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI e che prevederà le modalità di attuazione e di sviluppo degli interventi previsti in proposito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(26 giugno 1995)

LAURICELLA, LORETO. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e della difesa.* - Premesso:

che anche i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero per motivi di studio o di lavoro al compimento del diciottesimo anno di età vengono chiamati al servizio militare di leva e avendo questi i requisiti possono chiedere l'arruolamento con dispensa ed ottenere il congedo illimitato al compimento del ventiseiesimo anno e contemporaneamente godere di tutte le forme di esonero e di congedo anticipato contemplate dalle disposizioni legislative in materia applicabili ai giovani residenti in Italia;

che coloro che parimenti intendano rientrare nel nostro paese per ottemperare all'obbligo di leva debbono sobbarcarsi il costo delle spese di viaggio sino alle stazioni ferroviarie e agli altri valichi di frontiera italiani;

che coloro che per altre motivazioni intendono svolgere il servizio civile in quanto obiettori di coscienza non vengono posti nella condizione di sapere che tale diritto si estende anche ai cittadini chiamati al servizio di leva e residenti all'estero: da notizie acquisite risulterebbe

che i consolati italiani, i quali svolgono anche alcune funzioni di ufficio di leva, non forniscono esaurienti informazioni sulle normative in vigore nel nostro paese ed in particolare sulla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive disposizioni applicative sul riconoscimento nell'ordinamento italiano della obiezione di coscienza e del servizio civile sostitutivo; inoltre le istanze degli obiettori più informati, contrariamente a quelle relative agli esoneri, ai congedi anticipati e alle dispense dalla leva, non vengono accolte dai consolati italiani ma debbono essere inoltrate dall'estero direttamente ai distretti militari di appartenenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano concedere un titolo di viaggio gratuito o quantomeno a tariffa ridotta a favore di quei giovani che chiamati alla leva intendono svolgere il servizio militare, anche per il percorso in territorio estero sino al posto di frontiera italiano;

quali iniziative si intenda adottare affinchè anche i consolati italiani siano posti nella condizione di fornire a coloro che ne facessero richiesta tutte le informazioni sui diritti degli obiettori di coscienza e sulla modalità di svolgimento del servizio civile sostitutivo e di accogliere le relative domande;

se si intenda estendere le medesime agevolazioni relative alle spese di viaggio in territorio estero sopra prospettate anche agli obiettori che dovranno recarsi in Italia per svolgere il servizio civile sostitutivo.

(4-03614)

(8 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si fa presente che l'arruolamento all'estero e la dispensa dal presentarsi alle armi sono previsti dalla normativa in materia (articoli 56 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237) solo a favore dei nati all'estero o degli espatriati anteriormente al 1° gennaio dell'anno di compimento del 17° anno di età, oppure di coloro che sono espatriati per coesione familiare o per motivi di lavoro tra tale data ed il 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno di età.

Si fa inoltre presente che i residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi, qualora chiedano di rimpatriare per prestare il servizio militare - ai sensi della legge 8 giugno 1966 n. 433, integrata dalla legge 26 novembre 1969, n. 934 - fruiscono del viaggio gratuito dal luogo di residenza fino all'ente cui sono stati assegnati, come disposto con apposita circolare del Ministero della difesa diramata alle nostre ambasciate ed uffici consolari all'estero.

Il Ministero della difesa sta elaborando una nuova edizione di tale circolare nella quale verrà precisato che la legge n. 433 del 1966, deve applicarsi anche a coloro che intendono rimpatriare per svolgere il servizio civile sostitutivo.

Il Ministero della difesa divulgherà quanto prima, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, il «Manuale di procedura per l'istruttoria delle domande di riconoscimento della obiezione di coscienza e la gestione del servizio civile».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(22 giugno 1995)

MANCONI. - *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che mille fatti sembrano dimostrare che il sistema sanitario sia tuttora caratterizzato da abusi e sperperi, solamente in minima parte messi in luce dalle recenti inchieste sulla corruzione politica e amministrativa;

che episodi di irregolare o illecita gestione si sono verificati nei programmi di lotta all'AIDS, programmi che prevedevano l'ampliamento dei reparti ospedalieri per le malattie infettive;

che la gestione del settore sanitario è stata caratterizzata da nomine, nelle funzioni più elevate del Ministero, di persone il cui *curriculum* non sempre risultava rispondente ai requisiti di competenza, professionalità e capacità;

che in applicazione di detti discutibili criteri, a suo tempo, il Ministro della sanità nominò direttore generale degli ospedali, il dottor Danilo Morini, principale autore delle clausole di particolare favore contenute nelle convenzioni tra il sindacato dei medici e il Servizio sanitario nazionale; al citato Morini l'ex Ministro della sanità Raffaele Costa ha attribuito le funzioni di consigliere ministeriale per il rinnovo dei contratti collettivi del personale del Servizio sanitario nazionale;

che lo stesso dottor Danilo Morini è stato nominato commissario straordinario dell'istituto di ricovero a carattere scientifico, policlinico San Matteo di Pavia,

si chiede di sapere se risponda al vero:

che il predetto Danilo Morini abbia affidato la realizzazione del cosiddetto progetto «Torre AIDS» alla Con.Somi, consorzio di aziende pubbliche e private; ciò nonostante che l'ex ministro Raffaele Costa avesse stabilito che gli ospedali potessero avvalersi dei propri uffici tecnici per l'inizio dei lavori;

che il prezzo concordato sia stato di lire 32 miliardi e 825 milioni, con un costo medio per ogni posto-letto di 300 milioni circa, nonostante che il competente ufficio tecnico della regione Lombardia avesse da sempre sollecitato rilievi su «i costi ipotizzati per gli interventi ritenuti eccessivi», nonostante che il costo medio previsto per altri posti-letto nella regione Lombardia sia di 170-200 milioni;

che alla stessa Con.Somi sia stato concesso un apposito compenso di 2 miliardi e 594 milioni per la direzione dei lavori, pur potendosi affidare tale compito all'ufficio tecnico del policlinico San Matteo che dispone di un apposito settore composto da ingegneri e geometri;

che i competenti organi non abbiano effettuato - fino a oggi - accertamenti diretti a stabilire se il comportamento del dottor Danilo Morini sia stato ispirato dal rispetto delle norme che regolano l'appalto dei lavori pubblici, norme che impongono il ricorso alle procedure meglio rispondenti all'esigenza di realizzare economie nei costi e di impedire oneri impropri;

che i compensi corrisposti dal dottor Danilo Morini corrispondano al migliore prezzo di mercato, atteso il fatto che nella scelta del contraente non si è fatto ricorso alla procedura concorsuale.

(4-03103)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'atto parlamentare summenzionato, non può evitarsi di rilevare, preliminarmente, che le considerazioni ivi espresse sui requisiti di «competenza, professionalità e capacità» - implicitamente riferite alla nomina del dottor Danilo Morini, attuale commissario straordinario del policlinico «San Matteo» di Pavia, a dirigente generale di questo Ministero nell'aprile 1989 - non possono considerarsi motivate alla luce del suo nutrito «*curriculum* professionale».

Quest'ultimo, infatti, all'originaria qualificazione giuridico-legale, assomma in particolare, insieme a numerose altre esperienze, uno specifico servizio ultraventennale, a seguito di pubblico concorso, quale segretario generale - direttore amministrativo prima delle «Opere Pie raggruppate» di Carpi (Modena), poi dell'ente ospedaliero «Ospedale civile degli infermi» della stessa città e, ancora, quale direttore amministrativo - capo servizio, con funzioni anche di coordinatore amministrativo, dell'unità sanitaria locale di Carpi, negli anni 1966-1986.

Sotto il profilo formale, peraltro, il dottor Morini è rimasto incardinato in tale posizione nei ruoli di detta unità sanitaria fino all'aprile 1989, ma nel settembre 1986 veniva comandato quale esperto presso questo Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il potenziamento delle strutture del servizio centrale della programmazione sanitaria).

Circa l'asserzione, pure riportata nell'interrogazione, che lo stesso dottor Morini, quale dirigente generale di questo Ministero, debba considerarsi «principale autore delle clausole di particolare favore (per i medici) contenute nelle convenzioni fra il sindacato dei medici ed il Servizio sanitario nazionale», è appena il caso di ricordare, al riguardo, che, proprio ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) - richiamato nell'interrogazione - gli accordi convenzionali sono trattati e stipulati da una «delegazione di parte pubblica», composta dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da 5 assessori regionali alla sanità e da 8 rappresentanti dell'ANCI-UNCEM.

Tale è stata la condizione verificatasi anche nel caso degli accordi convenzionali vigenti - stipulati nel 1990 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1990, n. 260 - sottoscritti, appunto, dai tre Ministri e dagli assessori alla sanità del tempo e dai seguenti rappresentanti dell'ANCI-UNCEM: Ganzi, Acocella, Tagliabue, Russo Valentini, Panella, Attanasio, Piergentili e Ramacciotti.

Ciò opportunamente premesso, per quanto riguarda l'affidamento al consorzio «Con. Somi» del cosiddetto progetto «Torre AIDS» da parte dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico policlinico «San Matteo» di Pavia, rappresentato dal predetto commissario straordinario, è utile rilevare che la legge 4 dicembre 1993, n. 492 (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria), se ha disposto, da un lato, nell'articolo 1, comma 1, la cessazione di efficacia delle «convenzioni» in precedenza stipulate da questo Ministero e la conseguente gestione in proprio delle opere con i relativi responsabili di settore, ha previsto, tuttavia, nel successivo comma 3, la facoltà alternativa di avvalersi, comunque, delle stesse concessioni, soprattutto per garantire il rispetto dei tempi programmati, ridefinendo i contenuti della collaborazione ed i relativi costi economici.

D'altronde il policlinico «San Matteo» non avrebbe comunque potuto avvalersi del proprio ufficio tecnico - attualmente dotato di un ingegnere, nove geometri e quattro impiegati amministrativi - per la sua evidente inadeguatezza di organico, che gli permette a malapena di gestire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione del presidio (38 edifici per una superficie complessiva di 146.000 metri quadrati ed una cubatura di 641.200 metri cubi, con 80 unità di operatori tecnici da dirigere) e gli avrebbe certamente precluso ogni possibilità di addossarsi la progettazione e la successiva direzione tecnica dei lavori di realizzazione di un intervento complesso, quale la costruzione di un nuovo reparto da 77 posti-letto (cosiddetto «Torre AIDS»), con la contestuale ristrutturazione di altri 38 ed il potenziamento di laboratori e di servizi diagnostici.

Questo spiega perchè l'istituto si sia orientato a favore della «concessione dei servizi», non a caso adottata nei confronti del consorzio «Con. Somi» nella considerazione che esso s'identificava con uno dei tre «soggetti» individuati dal CIPE, all'atto dell'approvazione con delibera del 3 agosto 1990 del «Programma nazionale degli interventi di costruzione e ristrutturazione», come quelli da incaricare dell'espletamento, in «concessione di servizi» dei compiti organizzativi inerenti all'esecuzione dello stesso «programma». Esso offriva, così, migliore garanzie di competenza ed affidabilità.

Determinante nella decisione dell'amministrazione del policlinico «San Matteo» deve essere anche stata, verosimilmente, la considerazione che, nella situazione dianzi delineata, qualsiasi altro, inevitabile ricorso a professionalità ed a moduli organizzativi esterni all'istituto avrebbe finito per gravare in misura economica di certo maggiore rispetto a quella connessa alla semplice prosecuzione del rapporto avviato da questo Ministero, fra gli altri, anche con il consorzio concessionario «Con. Somi», constatato che quest'ultimo risultava aver già espletato, fin d'allora, tutte le attività tecniche ed amministrative preordinate alla presentazione dei progetti.

Si è appreso, inoltre, che in sede di nuova definizione - come prescritto - della relativa concessione con tale consorzio il policlinico «San Matteo», rapportandosi alle condizioni stipulate nella precedente convenzione a suo tempo sottoscritta dallo stesso consorzio con questo Ministero, ha potuto prevedere, per quanto possibile, la parziale utilizzazione del personale interno del proprio ufficio tecnico, così ottenendo lo stralcio delle tariffe percentuali inerenti ai relativi servizi non più erogati, con una conseguente riduzione del corrispettivo spettante al consorzio fino al 7,905 per cento della spesa di lire 32.825.360.733.

Questo, in sostanza, ha comportato una minore spesa di lire 787 milioni circa.

In definitiva, quindi, il corrispettivo vero e proprio di spettanza del consorzio è pari a lire 2.594.844.766 (arrotondato in lire 2.594.000.000) per la sua attività di progettazione e di direzione tecnica degli interventi, laddove la spesa prevista in lire 32.825.360.733 non si riferisce agli adempimenti del consorzio, bensì costituisce l'esborso complessivo da affrontare per la realizzazione del programma AIDS relativo al policlinico «San Matteo» di Pavia.

Tale spesa, d'altra parte, non comporta la sola attivazione dei nuovi posti-letto previsti dal programma anti-AIDS, ma comprende anche l'ac-

quisizione e l'installazione dei relativi impianti e dotazioni e delle attrezzature dei laboratori di analisi e diagnostiche di elevato contenuto tecnologico e ritenute strettamente complementari ai fini dell'assistenza specializzata agli ammalati di AIDS, in regime di ricovero ospedaliero od ambulatoriale.

Alla luce di queste doverose valutazioni l'operato del policlinico «San Matteo» di Pavia, nell'ambito del «programma di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS» appare condivisibile perchè conforme agli indirizzi in materia indicati da questo Ministero e dalla regione Lombardia.

Del resto anche le più recenti indicazioni diramate alle regioni da questo Ministero con la lettera-circolare del 2 maggio 1995 sui «Programmi di interventi urgenti per la lotta all'AIDS» hanno confermato, nel punto *b*), la possibilità di avvalersi dello strumento della «concessione dei servizi», *ex* articolo 2 della citata legge n. 135 del 1990, in alternativa all'effettuazione diretta dei necessari interventi da parte delle regioni e delle province autonome ovvero delle aziende unità sanitarie eventualmente incaricate.

Ciò anche allo scopo di conseguire economie di spesa qualora fosse stata già avviata la concreta realizzazione degli interventi.

D'altra parte, i competenti organi di controllo - identificabili nei responsabili servizi di questo Ministero e del Dicastero del tesoro e nell'apposita «commissione multidisciplinare» della regione Lombardia (istituita con delibera di quella giunta del 14 dicembre 1993) - non hanno omesso i controlli di competenza, come adombrato nell'interrogazione e, dopo aver approvato la delibera dell'ente autorizzatoria della stipulanda convenzione con il consorzio «Con. Somi» ed essere stati debitamente aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori, non hanno riscontrato alcuna irregolarità rispetto alla normativa del settore.

È giusto rilevare, perciò, che non è emersa alcuna ipotesi di incompetenza o di cattiva gestione, per l'amministrazione del policlinico «San Matteo», nel non aver fatto ricorso, per l'affidamento della concessione, alla procedura concorsuale. Pur ammettendo, infatti, che quest'ultima potesse far realizzare alcune economie nei costi, appare prevedibile che esse sarebbero risultate di portata minima, se raffrontata al sicuro protrarsi dei tempi di attesa per la realizzazione di un progetto già parzialmente avviato e poi sospeso, la cui prosecuzione - vista l'urgenza non più differibile di attuare l'intervento anti-AIDS programmato - doveva risultare, comunque, di immediata fattibilità.

Quanto finora diffusamente esposto, in merito alla «concessione dei servizi» nei confronti del consorzio «Con. Somi» da parte dell'amministrazione del policlinico «San Matteo», lascia peraltro impregiudicato l'esplicito intento di quest'ultima di avvalersi, per l'ulteriore realizzazione del «programma», di imprese specializzate nei vari rami di intervento - purchè non collegate in qualsiasi modo con il «Con. Somi» - nel più rigoroso rispetto dell'interesse dell'ente (quale «parte concedente i lavori», cui spetteranno l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento delle opere) e delle normali procedure di gara prescritte dalla vigente normativa sugli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(22 giugno 1995)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che nella seduta del 23 gennaio 1995 il Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in carica ha esposto le linee di indirizzo programmatico della propria azione di Governo, e per quanto concerne la giustizia ha enunciato i seguenti propositi: «Il Governo intende favorire la ricerca di possibili soluzioni ai problemi più importanti con l'istituzione di commissioni ministeriali, che predispongano proposte per la riforma dell'ordinamento giudiziario, la revisione dell'attuale geografia giudiziaria, la riforma della struttura organizzativa del Ministero di grazia e giustizia, la revisione della disciplina delle procedure esecutive e concorsuali», si chiede di sapere quali provvedimenti attuativi dei summenzionati propositi il Governo abbia sino ad ora adottato, e con quali risultati.

(4-04337)

(17 maggio 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 20 maggio 1995 è stata istituita la commissione di studio per la riforma dell'ordinamento giudiziario. La stessa, presieduta dal presidente F. Bile, ha avuto incarico di elaborare i princìpi ed i criteri direttivi per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario. I lavori della Commissione hanno avuto inizio l'8 giugno 1995.

Sin dallo scorso anno, poi, la commissione per la revisione della geografia giudiziaria, presieduta dal professor G. De Rita, è impegnata nello specifico studio dell'attuale sistema delle circoscrizioni giudiziarie.

È in corso - tra l'altro - da parte dell'ufficio legislativo del Dicastero uno studio per la riforma della struttura organizzativa del Ministero di grazia e giustizia che si tradurrà, tra breve, nella presentazione di un disegno di legge.

È stato infine predisposto uno schema di disegno di legge per la revisione della disciplina delle procedure esecutive e concorsuali, portato, per l'approvazione, alla seduta del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1995 e che dovrà essere successivamente esaminato.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(24 giugno 1995)

ROGNONI, DANIELE GALDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge n. 561 del 1993, articolo 1, lettera *d)*, stabilisce sanzioni amministrative per le violazioni in materia di denunce di infortuni sul lavoro da parte dei datori di lavoro previste dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

che in base a tale legge vi è l'obbligo per il datore di lavoro di dare comunicazione all'INAIL entro i due giorni successivi all'infortunio;

che risulta che le sedi INAIL della regione Liguria dal 15 gennaio 1994, data dell'entrata in vigore della legge n. 561 del 1993, abbiano interpretato come equiparate le situazioni di artigiani titolari d'impresa, con o senza dipendenti, ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime ai fini dell'obbligo della presentazione della denuncia di infortunio nei tempi previsti;

che sembra evidente la disparità di condizione tra un datore di lavoro e un artigiano in proprio, senza dipendenti, che, magari costretto da un infortunio ad un ricovero ospedaliero o comunque all'immobilità, superi il termine di due giorni nella presentazione della denuncia dell'infortunio stesso,

si chiede di sapere:

se, oltre alla Liguria, anche in altre sedi viga analoga interpretazione da parte dell'INAIL;

se, ove fosse confermata tale prassi, non si ritenga di intervenire per correggere l'interpretazione oppure, se necessario, specificare meglio la normativa affinchè vengano evitate situazione di così evidente disparità con conseguente impossibilità di rispettare un principio di legge sicuramente positivo.

(4-03341)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha fatto presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 561 del 1993, come è noto, ha depenalizzato l'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio entro i tempi e le modalità precisati dallo stesso articolo.

Per la puntuale applicazione della norma, che ha posto complessi problemi in ordine alla sua interpretazione e attuazione, l'Istituto, affinchè la denuncia di infortunio sia correttamente effettuata, ha stabilito che la stessa deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell'infortunio e che alla denuncia sia allegata la certificazione medica.

Le due condizioni non presentano uguale valenza poichè, agli effetti della notizia dell'infortunio, è la certificazione medica ad assumere valore determinante in ogni caso: l'obbligo della denuncia non sorge, infatti, qualora la guarigione sia prognosticata entro i tre giorni successivi (infortunio di lieve entità).

Pertanto, al fine del computo dei due giorni previsti per la spedizione della denuncia, occorre far riferimento alla data esatta, che deve essere riportata sullo stesso modulo di denuncia, in cui il datore di lavoro riceve o può disporre della certificazione medica.

Tali disposizioni devono essere osservate anche dal datore di lavoro artigiano, non soltanto per gli infortuni occorsi ai suoi dipendenti prestatori d'opera, ma anche per quelli di cui sia egli stesso rimasto vittima.

Opera, infatti, il rinvio previsto dall'articolo 203, comma 1, del citato testo unico.

L'artigiano, quindi, nella duplice veste di datore di lavoro e lavoratore, deve sempre attendere l'arrivo e disporre del certificato medico, anche di quello relativo al suo infortunio, e, non appena constata la presenza di una lesione infortunistica superiore ai tre giorni, è tenuto a spedire la denuncia entro i due giorni successivi.

Il terzo e ultimo comma del succitato articolo 203 pone un limite a tale obbligo, laddove è stabilito che, nei casi in cui l'artigiano si trovi nell'impossibilità di provvedere nei termini alla prescritta denuncia, come nei frequenti casi di ricovero, spetta al sanitario che per primo rilevi le conseguenze dell'infortunio l'obbligo di effettuarla immediatamente.

L'INAIL ha fatto presente, inoltre, che il giudizio in ordine all'obiettiva impossibilità di inoltrare la denuncia da parte dell'artigiano infortunato è demandato ad un medico legale dell'Istituto, chiamato a valutare *i singoli casi secondo criteri di equilibrio e prudente apprezzamento.*

Quanto premesso evidenzia che l'applicazione del provvedimento sulla depenalizzazione dell'articolo 53 del testo unico n. 1124 del 1965 nei confronti del titolare artigiano infortunato sia aderente al dettato normativo e ampiamente rispettosa di tutte quelle situazioni che esonerano lo stesso artigiano dall'obbligo della denuncia.

Tra l'altro giova ricordare che contro la contestazione-notificazione dello specifico illecito amministrativo è possibile ricorrere, entro trenta giorni, al competente ispettorato del lavoro *ex* articolo 18 della legge n. 689 del 1981, per far valere, in quella sede, ogni valida ragione per la revoca della sanzione amministrativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(21 giugno 1995)

TORLONTANO, STANISCIA, SCRIVANI, ORLANDO. - *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che sono ultimati i lavori di ampliamento e ristrutturazione generale dell'ex convitto maschile ENPAS di Pescara (per orfani dello Stato) chiuso nell'ottobre 1984;

che nel marzo 1994 è stata indetta dall'INPDAP una gara di appalto-concorso per l'affidamento in «*service*» della gestione della casa di soggiorno con scadenza delle offerte in data 5 maggio 1994;

che ad oggi nessuna notizia sull'esito della gara si è avuta e non esiste la reale volontà di riaprire detta struttura da parte degli organi di gestione dell'INPDAP;

che sono già oltre 110 i pensionati che hanno fatto richiesta di usufruire della struttura a fronte di una disponibilità di 120 posti;

che la struttura, completata e non funzionante, comporta comunque costi di manutenzione, sorveglianza ed illuminazione.

si chiede di sapere quali siano i motivi che impediscono la riapertura di questa importante struttura in considerazione delle esigenze inderogabili e gravi degli utenti e dei loro familiari, del valore sociale del servizio e delle potenzialità occupazionali che la struttura potrebbe offrire alla collettività pescarese.

(4-03452)

(28 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In merito alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha comunicato quanto segue.

L'INPDAP, esaurite le procedure previste per la gara di appalto-concorso, in data 13 marzo 1995 ha provveduto ad aggiudicare la gara stessa concernente la gestione e l'organizzazione della casa di soggiorno di Pescara.

Al momento sono in via di definizione gli adempimenti relativi alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, in data 22 marzo 1995, ha deliberato il bando di concorso per il conferimento di 95 posti in stanze singole e 24 in stanze doppie presso la suddetta casa, in favore degli iscritti al fondo di previdenza e credito per il personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.

Il bando di concorso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale n. 33 del 2 maggio 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(21 giugno 1995)

VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni mesi la pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara, con competenza territoriale su 13 comuni con popolazione complessiva di circa 36.000 abitanti, si trova completamente sfornita di personale, atteso che l'impiegato addetto alla cancelleria è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario e l'ufficiale giudiziario è andato in pensione;

che a reggere l'ufficio della pretura di Pianella è rimasta un'unica impiegata, operatrice UNEP, che dovrebbe da sola svolgere ogni attività di lavoro, aiuto e collaborazione al pretore;

che il lavoro svolto nella pretura è sempre stato di rilevante entità sia nel civile sia nel penale sia nelle cause di lavoro e nelle esecuzioni mobiliari;

che, quindi, attualmente la situazione nella pretura di Pianella è drammaticamente paralizzata facendo così mancare ai cittadini una risposta, in termini di giustizia, reale e veloce come dovrebbe essere in una nazione civile quale la nostra

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà in cui versa la pretura di Pianella;

quali misure urgenti e improcrastinabili intenda mettere in atto per ridare efficienza alla pretura di Pianella e garantire ai cittadini il diritto costituzionalmente garantito al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(4-03236)

(15 febbraio 1995)

VEVANTE SCIOLETTI, LISI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni mesi la pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara, con competenza territoriale su 13 comuni con popolazione complessiva di circa 36.000 abitanti, si trova completamente sfornita di personale, atteso che l'impiegato addetto alla cancelleria è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario e l'ufficiale giudiziario è andato in pensione;

che a reggere l'ufficio della pretura di Pianella è rimasta un'unica impiegata, operatrice UNEP, che dovrebbe, da sola, svolgere ogni attività di lavoro, aiuto e collaborazione al pretore;

che il lavoro svolto nella pretura è sempre stato di rilevante entità sia nel civile che nel penale che nelle cause di lavoro e nelle esecuzioni mobiliari;

che, quindi, attualmente la situazione nella pretura di Pianella è drammaticamente paralizzata facendo così mancare ai cittadini una risposta, in termini di giustizia, reale e veloce, come dovrebbe essere in una nazione civile quale la nostra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà in cui versa la pretura di Pianella;

quali misure urgenti e improcrastinabili intenda mettere in atto per ridare efficienza alla pretura di Pianella e garantire ai cittadini il diritto costituzionalmente garantito al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(4-04484)

(25 maggio 1995)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica che secondo le tabelle di composizione della pretura circondariale di Pescara, valide per il biennio 1995-96, alla sezione distaccata di Pianella è addetto un pretore.

L'organico del personale amministrativo prevede la presenza di un funzionario di cancelleria e di un operatore amministrativo; entrambi i posti sono attualmente vacanti.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il primo potrà essere coperto con l'assegnazione di un vincitore del concorso pubblico a 641 posti; quello di operatore amministrativo con l'assegnazione di uno dei vincitori del concorso pubblico a 1.500 posti.

Entrambi i predetti concorsi, in fase di svolgimento, saranno ultimati entro la fine dell'anno.

Nelle more il consigliere pretore dirigente la pretura circondariale di Pescara, in caso di necessità ed al fine di assicurare il servizio, può disporre applicazioni di personale dalla sede circondariale alla citata sezione distaccata.

L'organico del personale addetto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è costituito da un collaboratore, un assistente e un operatore.

Entrambi i posti vacanti sono stati già pubblicati con telex del 10 febbraio 1995 e verrano coperti entro breve tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(24 giugno 1995)

VOZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.* - Atteso che l'attività amministrativa del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta praticamente bloccata a causa dell'impossibilità di formalizzare a tutt'oggi, per motivi di incompatibilità con la qualifica di provenienza, la nomina del capo dipartimento a cui compete la firma di tutti gli atti, si chiede di conoscere quali decisioni si intenda prendere per sbloccare immediatamente la situazione.

La mancata nomina provoca, infatti, insopportabili ritardi nell'adozione di provvedimenti attesi ed importanti non solo relativi al funzionamento interno della Presidenza stessa, ma che interessano anche soggetti esterni come quelli che riguardano i mandati di pagamento ai sensi delle varie disposizioni legislative, a cui sono interessati diversi comuni, in particolare il comune di Trecchina (Potenza) che attende da diversi mesi l'erogazione del contributo e che ulteriori ritardi del pagamento metterebbero in seria difficoltà.

(4-03821)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto in base a delega della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 176 del rep. in data 31 marzo 1995 - registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1995 - registro 1, foglio 172 - è stato delegato apposito funzionario per la firma degli impegni di spesa e degli ordinativi di pagamento tratti sui capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda il comune di Trecchina (Potenza), si fa presente che in data 7 aprile 1995, con elenco 38, è stato inviato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il controllo sugli atti, apposito ordinativo di pagamento dell'importo di lire 123.357.775 relativo ai buoni contributo concessi a seguito degli eventi sismici del 1982 in Italia meridionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
BARBERI

(23 giugno 1995)